

Sentenza n. 1460/2013

**LA CORTE APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta dai Signori

| | |
|--------------------------|-------------|
| Dott.ssa FIORELLA PILATO | Presidente |
| Dott. GIOVANNI LAVENA | Consigliere |
| Dott. LUISANNA MELIS | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa contro

*****, nato a ***** il *****

Libero - Contumace

APPELLANTE

Contro la sentenza 6.3.2013 del Tribunale di Cagliari con la quale è stato condannato alla pena di quindici giorni di arresto e 6.000,00 euro di ammenda, con le attenuanti generiche e unificati i reati dalla continuazione; ordine di demolizione delle opere abusive; con la sospensione condizionale della pena;

PERCHE' DICHIARATA COLPEVOLE

A. Della contravvenzione prevista dall'art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001. Accertata in ***** , il 30.3.2007

B. Della contravvenzione prevista dall'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001. Accertata in ***** , il 23.1.2009

C. Del reato previsto dall'art. 181, comma 1, D.L.vo 42/2004. Accertato in ***** , il 23.1.2009

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. LAVENA;

sentite le conclusioni delle parti;

Pubblico Ministero: conferma della sentenza impugnata

Difensore: accoglimento dei motivi di appello;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale espone che il 30.3.2007 la polizia locale di ***** accertò l'esecuzione di opere edilizie abusive (ampliamento di un edificio preesistente) in loc. *****. I lavori erano in corso e sul posto vi era soltanto ***** il quale, sottoscrisse il verbale di accertamento qualificandosi come proprietario ed esecutore dei lavori in economia.

Successivamente, il 23.1.2009, sempre la polizia locale di ***** accertò che le opere abusive erano state completate e anzi ne erano state realizzate di nuove con ulteriori ampliamenti. Nel secondo procedimento aperto contro ***** (poi riunito al primo nel giudizio di opposizione ai due decreti penali di condanna separatamente emessi) è stato contestato anche l'abuso paesaggistico perché la zona interessata è risultata gravata da vincolo ai sensi del piano paesaggistico regionale del 2006.

Sul piano formale emerse che il terreno era appartenuto a tale ***** deceduto nel 2003 anche se la disponibilità del bene era di *****. Proprio tale disponibilità, oltre quanto indicato dallo stesso imputato nel verbale di accertamento da lui sottoscritto, è ritenuta dal tribunale circostanza tale da rendere irrilevante il difetto di prova sulla formale proprietà del bene in capo a *****.

Quanto al termine di prescrizione dei reati, il Tribunale osserva che non vi sono elementi per anticipare l'ultimazione delle opere a un'epoca di molto antecedente al secondo sopralluogo. Con appello tempestivo, il difensore di ***** chiede l'assoluzione dell'imputato sul presupposto che egli non avrebbe commesso il fatto e non sarebbe stata dimostrata la sua proprietà dell'immobile. Chiede l'assoluzione dell'imputato da entrambi i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Nel merito l'appello risulta infondato, anche se deve ritenersi ormai maturata la prescrizione dei reati.

Ai fini della responsabilità per i reati in contestazione è infatti del tutto irrilevante la dimostrazione, sul piano formale, della effettiva proprietà del bene o dell'area di sedime in capo all'imputato. Si tratta infatti di reati che possono essere commessi anche su fondo altrui, come del resto avviene nel caso frequente di abusi realizzati dall'affittuario o di chi abbia il godimento di fatto di un bene di persona residente altrove o che si disinteressa del proprio fondo. Rileva invece che ***** unica persona presente nel cantiere in occasione del primo accesso della polizia locale di ***** in quel frangente si sia qualificato proprietario nonché esecutore materiale delle opere abusive. Nè sono emersi eredi legittimi del sig. ***** morto nel 2003 che, nei molti anni passati abbiano rivendicato il terreno, così che non si può escludere che ***** possa aver effettivamente acquisito, sebbene con atto non trascritto, la proprietà del fondo dall'ex proprietario o da qualche suo erede ormai privo di interesse rispetto al bene.

D'altra parte, i completamenti riscontrati dalla stessa polizia locale nel gennaio 2009 erano relativi proprio alle opere in corso nel marzo 2007 e dunque deve ritenersi, in assenza di elementi di contrasto al riguardo, che essi siano riconducibili sempre a ***** anche perché egli era stato colto nell'atto di realizzare lavori funzionali a rendere abitabile un immobile che, per quanto in condizioni relativamente buone (v. teste *****) aveva dei precisi limiti strutturali, atteso che, per esempio, mancavano i pavimenti. E i completamenti — constatati peraltro soltanto dall'esterno, con accertamento assolutamente negligente e superficiale dalla polizia locale di ***** che si arrese davanti all'assenza di persone al momento del sopralluogo senza nemmeno provare a tornare in un altro momento per verificare la situazione anche all'interno della casa e accertare anche formalmente chi vi abitasse — attenevano proprio alla realizzazione di pavimentazioni e rifiniture esterne coerenti con le opere che ***** aveva in corso due anni prima e immobile appariva senz'altro abitato (come si evince dalle foto dalla presenza di numerose suppellettili, vasi di fiori e piante curate).

Il reato del 2007 era abbondantemente prescritto già al momento della sentenza di primo grado (il dibattimento non ha subito sospensioni incidenti sui termini di prescrizione).

Quanto ai lavori accertati nel gennaio 2009, si deve rilevare che, almeno da quanto l'assai poco solerte polizia locale di ***** ha accertato, si trattava di completamenti e di ampliamenti di non grande rilevanza, che ben potevano essere stati eseguiti poco tempo dopo il primo accertamento. Il teste ***** infatti precisa che in occasione di quel primo accesso la casa appariva in buone condizioni e quasi già abitabile, al di là dei limiti strutturali cui si è già fatto cenno. Del resto, come si è pure detto, le fotografie del 2009 documentano una situazione non soltanto di casa abitata ma addirittura dotata all'esterno di una serie notevole di rifiniture e di suppellettili, arredi, decorazioni e piante indicativa di una situazione abitativa in atto già da tempo.

Data questa situazione, non è possibile ritenere provato al di là di ogni ragionevole dubbio che i lavori abusivi siano cessati meno di cinque anni prima dalla data odierna e si impone la dichiarazione di estinzione per prescrizione anche dei reati dei capi B e C.

Deve essere disposta la trasmissione degli atti e della sentenza al come di ***** e alla regione sarda (servizio tutela del paesaggio di Cagliari) per quanto di competenza in ordine all'adozione di provvedimenti ripristinatori.

P.Q.M.

Visti gli artt. 157 c.p. e 605 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, dichiara non doversi procedere nei confronti di ***** in ordine ai reati ascrittigli perchè estinti per prescrizione. Ordina la trasmissione della sentenza e degli atti al comune di ***** e alla regione sarda per quanto di competenza.

Cagliari, 27 novembre 2013

Il Consigliere est.

Il Presidente